

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: suap@pec.comune.cepagatti.pe.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:01/07/2016 09:00 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: opere di laminazione del fiume Pescara

Priorità:normale

[CCR-Via.pdf\(860676\)](#)

[DELIBERAZIONE CC N 19 DEL 02-05-2016 OPERE LAMINAZIONI.pdf\(4875239\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni](#) ▼
[CancellaSegna come:Da leggereSposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)



Longhi - Genovis
Gottusa - SRA



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 – Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortenso, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: supp@pec.comune.cepagatti.pe.it

Cepagatti li 01/07/2016

Prot. n. 13581

Al Presidente del CCR-VIA della Regione Abruzzo
via L. DA VINCI, 6
67100 – L'AQUILA
pec: via@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 02/05/2016 INERENTE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA.

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio n. 4 di questo Comune facendo seguito alla nota del 27/06/2016 prot. n. 13080, in allegato alla presente, trasmette la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2016 dove sono contenute le osservazioni del Consiglio Comunale di questo Comune relative a quanto in oggetto con preghiera che le medesime siano valutate in sede di esame del progetto da parte del Comitato CCR-VIA di codesta Regione.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio n. 4

Arch. Francesco Chiavaroli



COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97491 - fax 085/974100

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 02/05/2016

Atto n. 19

Oggetto: OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA PROPOSTO DALLA REGIONE ABRUZZO. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DUE, del mese di MAGGIO, con inizio alle ore 09:25 in Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Partecipazione	Cognome e Nome	Partecipazione
RAPATTONI SIRENA	P	DI GIROLAMO MANUELA	P
SBORGIA CAMILLO	P	VERZULLI LEANDRO	P
DI MEO DOMENICO	P	RAPATTONI GIULIANA	P
PALOZZO ANNALISA	P	CANTO' GINO	P
MILI MARIA MICHELINA	A	PETACCIA MARIA	P
SANTAVENERE TIZIANO	A	DI DOMIZIO PAOLO	P
MARSILII FEDERICA	P	CIUFFI MONICA	P
CIUFFI DANTE LUCA	P	PAOLINI ANTONELLA	P
TATILLI GIANNI	A		

Ne risultano presenti n° 14 ed assenti n° 3.

- Presiede Ciuffi Dante Luca nella qualità di Presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Buccilli Nunzia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Servizio 8 - Lavori Pubblici per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

Relazione il Sindaco.

Premesso:

- che la Regione ha intenzione di realizzare opere di laminazione del fiume Pescara che in parte interessano anche il territorio del Comune di Cepagatti e precisamente denominate: "D.L. n.91 del 24.06.2014, artt.10, e D.L. n.133 del 12.09.2014, art.7, comma 2 - Intervento di riduzione del rischio idraulico nel bacino Idrografico del Fiume Aterno-Pescara-Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M.15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni. Procedimento autorizzativo ai sensi del DPR 327 dell'08.06.2001 e ai sensi e per gli effetti dell'art.10 commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 convertito nella Legge n.116 dell'11.08.2014";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 19.06.2008 ad oggetto:"Parere negativo alla realizzazione di casse di espansione sul fiume Pescara nel territorio di Cepagatti, da parte dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro", questo Comune ha già espresso parere contrario alla realizzazione delle casse di espansione sul territorio comunale di Cepagatti, per le motivazioni contenute nella medesima deliberazione che si intendono integralmente richiamate;
- che con nota R.U.P. in data 24.02.2016, Prot.RA/41155, acquisita al protocollo comunale in data 25.02.2016, n.º4312 è stata richiesta a questo Comune l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune, per 30 giorni dell'avviso di avvio del procedimento ai fini espropriativi ai sensi degli artt.10, 11, 19 e 19 del DPR 327/2001, s.m.i., dell'art. 10 comma 2 della L.R. n.7/2010 nonché dell'art.7 e seguenti della L.241/1990;
- che presso la Segreteria del Comune di Cepagatti, a richiesta del R.U.P. del progetto di che trattasi, è stato depositato il progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara per quanto attiene la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt.23 e 24 del D.Lgs.153/2006 e s.m.i. inoltrato al Servizio Regionale Ambiente e pubblicato sul sito SRA della Regione Abruzzo;
- che dalla data di presentazione della richiesta di V.I.A. (28.01.2016) decorrono 60 giorni entro i quali chiunque (Associazioni, Enti, privati cittadini, portatori di interesse, ecc.) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta al S.R.A. della Regione Abruzzo, osservazioni, istanze, pareri, anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi;
- che il Comune di Cepagatti è dotato di un Piano Regolatore Generale e successiva variante generale, definitivamente approvati, il primo con deliberazione del Consiglio provinciale di Pescara n.14 del 12.04.1989, la seconda con deliberazione del Consiglio Comunale di Cepagatti n.42, del 31.10.2008 con cui è stata approvata definitivamente la prima variante generale al Piano Regolatore Generale ;
- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con propria deliberazione n. 10 del 23.02.2013 ha adottato la 2ª variante generale al vigente Piano Regolatore Generale;

- che gli strumenti urbanistici vigenti richiamati ai punti precedenti non prevedono la realizzazione delle vasche di laminazione, così come previste dalla Regione Abruzzo con il progetto di che trattasi e quindi detta opera pubblica risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, alla data odierna, sul territorio del Comune di Cepagatti;
- che il comma 5 dell'art.10 del D.L. 24.06.2014, n.º91, coordinato con la legge di conversione 11.08.2014, n.116 testualmente recita: *"Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."*
- che tra l'altro il comma 1 dell'art.17 della L.26.02.2010, n.º26 testualmente recita: *"(...omissis) I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.185 del 2008."*
- che la Legge n.164 dell'11 Novembre 2014, in particolare il comma 2 dell'art.7 del "CAPO III - MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione," testualmente recita: *"2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere*

destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."

- che a pagina 03 dello schema di Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo, allegato alla delibera di Giunta Regionale n.º868 del 03.11.2015 testualmente si legge ... (omissis) "Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede; c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- che il comma 3 dell'art.2 dell'Accordo di Programma di cui al punto precedente testualmente recita: "La Regione dà atto che gli interventi di cui al comma 1 sono coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e sono stati prioritariamente individuati attraverso gli strumenti di analisi del rischio";
- che dalla lettura degli elaborati progettuali allegati alla V.I.A. non risulta che il progetto di laminazione delle piene del fiume Pescara sia stato soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del Titolo II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e nemmeno è stata dichiarata dall'autorità competente la non necessità della V.A.S. in relazione alle disposizioni del richiamato D.Lgs.152/2006 ed alle caratteristiche dell'opera da realizzare e tenuto conto che la stessa risulta in contrasto con i piani urbanistici vigenti sul territorio del Comune di Cepagatti con il P.T.C.P. della Provincia di Pescara;
- che l'art.6 del D.Lgs.152/2006 testualmente recita: "6. Oggetto della disciplina (articolo così modificato dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010). 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presentedecreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
- 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente".

- che al fine del necessario coordinamento fra gli Enti pubblici interessati dal progetto di laminazione delle piene del fiume Pescara, in particolare: conformità dell'opera ai piani urbanistici vigenti, Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S., Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), procedimento espropriativo (D.P.R.327/2001), nessuna intesa e/o accordo di programma ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art.17 della L.26.02.2010, n.°26 e dell'art.34 del D.Lgs.267/2000 è stato sottoscritto, nonostante varie richieste di questo Comune, tra la Regione Abruzzo e gli altri soggetti pubblici coinvolti, precisando a tal proposito che l'intesa qualora sottoscritta avrebbe di certo facilitato lo svolgimento della procedura di V.A.S. e V.I.A. nonché le necessarie varianti ai piani urbanistici vigenti;
- che la V.A.S. per definizione è uno strumento di supporto delle decisioni in fase preliminare alla formazione di piani, di sue variazioni e di programmi ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'opera, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione, precisando a tal proposito che nell'ambito della V.A.S. devono essere individuate, descritte e valutate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in fase di predisposizione del progetto in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale-ambientale che il piano/programma va ad interessare, **dato atto che il progetto prevede l'eliminazione e/o la modifica delle vasche di esondazione naturali tuttora esistenti e che assolvono il compito di laminare le acque nel caso di esondazione del fiume Pescara;**
- che come espressamente richiesto ai sensi del comma 2 dell'art.11 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le attività svolte dall'autorità competente nel contesto del procedimento di V.A.S. sono tese a promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, europei, nazionali e regionali vigenti;
- che per quanto è dato di sapere dalla lettura degli elaborati allegati al progetto di laminazione delle piene del fiume Pescara, trasmesso a questo Comune, non risulta che il Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (PSDA) redatto dall'Autorità dei bacini regionali dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale e dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con deliberazione de 29.01.2008, n.94/5, (pag. 3 della Relazione Tecnica) sia stato preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- che la Direttiva della PCM in data 27.02.2004 pubblicata sulla G.U. dell'11.03.2004, n.59 e la successiva Direttiva di integrazione della PCM dell'8.02.2013, riguardanti la gestione organizzativa e funzionale del sistema di protezione civile per il rischio idrogeologico ed idraulico, prevedono che le azioni di regolazione dei deflussi delle dighe nel corso di eventi di piena vengano definite in un Piano di laminazione predisposto dalla Regione, con il concorso dei Centri funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e della Direzione generale per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che la Direttiva della PCM in data 27.02.2004, tra l'altro testualmente recita: "*Piano di laminazione. Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo. Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità delle vite umane, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento. (...omissis);*
- che ai sensi di quanto richiamato nei due punti precedenti dalla lettura della documentazione allegata al progetto definitivo e dalle letture del S.I.A. allegato alla procedura di V.I.A. delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, non si evince se la Regione Abruzzo abbia predisposto ed adottato un piano di laminazione preventivo relativamente al fiume Pescara che abbia valutato le opere di laminazione di che trattasi;
- che il D.Lgs.n.°152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- che l'art.23 del D.Lgs. n.°152/2006, stabilisce che il proponente l'opera deve presentare l'istanza di valutazione di impatto ambientale all'autorità competente, allegando il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, copia dell'avviso a mezzo stampa e l'elenco delle varie autorizzazioni (da acquisire o già acquisite) necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, depositando tale documentazione anche presso gli Enti territoriali interessati che, ai sensi dell'art.25 comma 3 del D.Lgs.152/2006 devono esprimere il proprio parere. A tal proposito si precisa che tra la documentazione allegata alla V.I.A. non si è reperito l'elenco prescritto dal comma 2, art.23 del citato D.Lgs.152/2006, oltremodo necessario per permettere a questo Comune di predisporre le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta ecc. di propria competenza;
- che, al fine di garantire costantemente nel tempo l'efficienza e l'efficacia del funzionamento delle vasche di laminazione in oggetto, si ritiene necessario e prioritario definire dettagliatamente il piano di manutenzione e di gestione/servizio delle opere di progetto, costituite anche da impianti tecnologici complessi, nonché determinare, già nella fase di V.A.S./V.I.A., il soggetto che garantirà la periodica e costante manutenzione degli impianti e la pulizia degli invasi, contemplando altresì tutte le indicazioni necessarie alla stipula di opportune convenzioni con gli enti territorialmente competenti, onde evitare l'abbandono delle aree e il conseguente rischio di degrado ambientale e compromissione dell'efficienza dell'opera stessa. Dalla lettura della documentazione allegata al progetto definitivo e dalle letture del S.I.A. allegato alla procedura di V.I.A. delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, non si evince se sia stato individuato l'Ente che gestirà le opere di laminazione di che trattasi e nemmeno le autorità competenti che dovranno vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite in sede progettuale ed in sede di V.I.A.;
- che dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegato alla procedura di V.I.A. è emerso che le vasche di laminazione in esame interferiscono con la falda

sotterranea e non è esplicitamente dichiarato se l'opera elimini definitivamente il rischio idraulico da esondazione oggi gravante sui comuni posti a valle (Pescara, Spoltore, Chieti, S.Giovanni Teatino), in quanto in assenza del piano regionale di laminazione, non è chiarito se occorre altresì prevedere la realizzazione di altre aree di laminazione lungo l'asta del fiume Pescara per la effettiva messa in sicurezza da esondazioni della Città di Pescara. A tal proposito la Regione Abruzzo, alcuni anni or sono in sede di rilascio di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/2003 alla ditta Sidital S.r.l. per la realizzazione di una centralina sul fiume Pescara ha già prescritto la realizzazione di una vasca di laminazione del fiume Pescara nel Comune di Spoltore in località S.Teresa, a protezione della Città di Pescara ed oggi, per quanto risulta, non ancora realizzata. A tal proposito all'art.3 della citata autorizzazione testualmente si recita: *"L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni. (omissis...) il proponente si deve impegnare formalmente nei confronti della Provincia di Pescara: "ad apportare eventuali modifiche all'argine in sponda sinistra al fine di raccordarlo alle opere previste nel Progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Pescara; a raccordarlo al progetto dei Lavori di disinquinamento del Fiume Pescara e valorizzazione territoriale: pista ciclabile e navigabilità del fiume"*.

- che in relazione alla gestione delle acque sotterranee, vista la presenza delle consuete captazioni da falda per usi agricoli localizzate a monte ed a valle delle aree interessate dalla realizzazione delle opere di laminazione del fiume Pescara, considerato che gli invasi di laminazione interferiscono con la falda sotterranea e che ricadono negli ambiti di ricarica prevalente della falda e negli ambiti di influenza del fiume Pescara e suoi affluenti, si ritiene necessario che siano stabiliti periodici monitoraggi delle falde, a valle e a monte delle aree di progetto, mediante la previsione e realizzazione di una rete di monitoraggio in grado di verificare/controllare costantemente la soggiacenza della falda e l'eventuale presenza di sostanze pericolosamente inquinanti a seguito dell'entrata in esercizio delle opere di laminazione per evento di piena. Nel contempo andrebbe prevista la messa in atto di idonee misure di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio delle opere in oggetto, in coerenza con piano regionale per la tutela delle acque. Dalla lettura del S.I.A. non si evince sia stata attentamente valutata la problematica evidenziata e quindi nemmeno risultano previste idonee misure di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea;
- che dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta sia stata adeguatamente valutata l'effettiva e/o potenziale presenza di rifiuti derivanti da attività precedentemente svolte sul sito oggetto dei lavori; il progetto e la S.I.A. devono prevedere le corrette procedure da attuare a seguito di ritrovamento di rifiuti anomali (speciali, pericolosi, ecc.) o imprevisti considerando le seguenti fasi operative sia in fase di cantiere che in quella di esercizio: la caratterizzazione, la quantificazione, la raccolta in sicurezza l'allestimento di aree per il deposito temporaneo dotate di presidi necessari per la tutela del suolo, il contenimento delle polveri e la protezione degli stessi dal dilavamento delle acque meteoriche, determinazione del CER corretto e l'individuazione di idonei impianti di destino finali;
- che il progetto ed il S.I.A. non hanno riferimenti al Piano di utilizzo previsto dal D.M. 161/2012 per la gestione dei materiali di scavo, che deve contenere tutte le informazioni previste in conformità al medesimo decreto ministeriale, ed in particolare: i dati relativi ai soggetti incaricati per lo svolgimento degli scavi, dei trasporti, per il ricevimento dei materiali da scavo e le modalità di utilizzo dei materiali stessi, degli eventuali depositi intermedi, delle eventuali pratiche industriali da applicare per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche; tale documento dovrà essere predisposto quale parte integrante del progetto definitivo al fine della sua

valutazione ed approvazione nell'ambito della procedura di V.I.A. come previsto dal comma 1, dell'art.5 del già richiamato D.M. 161/2012;

- che dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta sia stato individuato e dichiarato il soggetto gestore delle vasche di laminazione durante le fasi dell'esercizio dell'opera che dovrà farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti dal funzionamento delle vasche di laminazione in progetto; in particolare i fanghi trasportati dalle piene conseguenti agli eventi meteorici e laminati nelle vasche, una volta depositatisi sul fondo ed asportati dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e pertanto classificati e caratterizzati ai sensi dell'allegato "D" per l'individuazione della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento; il deposito dei fanghi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1 dell'art.183 del D.Lgs.152/2006 dotate di presidi necessari ad evitare il trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, precisando che anche i rifiuti eterogenei depositati in tali zone e lungo i canali di collegamento dovranno essere asportati e smaltiti nel rispetto della richiamata normativa; dette attività devono essere parte integrante e sostanziale del S.I.A. e valutate prima dell'emissione del provvedimento di V.I.A. da parte dell'autorità competente;
- che dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta siano state adeguatamente valutate le disposizioni operative e procedurali per la gestione e utilizzo dei materiali da scavo; la realizzazione della opere di laminazione comporta la gestione di notevoli quantità di materiale derivanti dai lavori di scavo, in alveo e fuori alveo del fiume Pescara. Come noto, nel sito interessato dalla realizzazione delle opere sono presenti materiali ghiaiosi alluvionali, rinvenibili sia in alveo che fuori alveo, che in buona misura corrispondono ai materiali propri dell'attività estrattiva e quindi utilizzabili nel settore delle costruzioni e dotati come facilmente comprensibile di significativo valore commerciale, valore che, nel caso in cui l'opera preveda la movimentazione e l'asportazione di ingenti volumi di materiale, può diventare complessivamente anche molto rilevante. Inoltre, dato atto che la costruzione dei bacini di laminazione del fiume Pescara costituisce una significativa fonte di materiale alternativa alle cave, è ragionevole ritenere che tali opere diano anche un notevole contributo al contenimento dello sfruttamento del territorio riducendo l'apertura di nuovi siti estrattivi, a condizione però che l'impiego del materiale avvenga nel rispetto degli atti normativi della Regione Abruzzo che regolano il sistema estrattivo regionale. Per contro, va riconosciuto che la movimentazione del materiale che deriva da opere di siffatta tipologia, genera un impatto consistente sul territorio e sull'ambiente, così come è evidente che l'entità dei volumi in gioco potrebbe anche incidere in modo significativo sul mercato dei materiali prodotti dalle attività estrattive, con ripercussioni sulle produzioni delle cave in essere e correlati contributi da versare per legge anche alle Amministrazioni locali (L.R.54/1983 e s.m.i.). Per quanto riguarda la gestione dei materiali ricavati dal sottosuolo, le vigenti disposizioni nazionali prevedono sostanzialmente quattro fattispecie principali: 1) materiale costituente il prodotto e lo scopo di un'attività estrattiva autorizzata ai sensi e per le finalità della L.R. 54/1983 e s.m.i., che comprende il materiale di cava a giacimento e i materiali associati derivanti dalla coltivazione; 2) materiale costituente un sottoprodotto nell'accezione di cui all'art.184-bis del D.Lgs.152/2006, ovvero materiale che deriva da un processo produttivo il cui scopo non è la produzione di quel materiale; 3) materiale derivante da lavori di scavo per la realizzazione di opere pubbliche o private, costituito da terre e rocce da scavo; al materiale da scavo, qualora derivi dalla realizzazione di interventi assoggettati a procedura di V.I.A. è applicabile la disciplina di cui al D.M. 10.08.2012, n.161; 4) suolo e materiale allo stato naturale non contaminato, scavato

durante l'attività di costruzione, da riutilizzare nel medesimo sito di escavazione, come previsto dall'art.185 comma 1, lettera e) del D.Lgs.152/2006, al quale non si applica la normativa contenuta nella parte IV del medesimo decreto, concernenti la materia rifiuti. Quali di queste fattispecie interessi l'opera di laminazione del Fiume Pescara non risulta dal S.I.A. e nemmeno dal progetto. Si chiede all'Autorità competente di valutare detta problematica prima dell'emissione del provvedimento di V.I.A.

- che il progetto di laminazione delle piene del fiume Pescara in cartografia non risulta abbia tenuto conto delle previsioni del Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.º147/4 del 26.01.2000, che sui terreni interessati dalle opere di laminazione prevede la realizzazione di un asse viario di direttrice viaria principale;
- che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Pescara, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.º78 in data 25.05.2001, destina una parte dei terreni interessati dalle opere di laminazione a "Corridoio Ecobiologico e nodo Ecoambientale" normato dall'art.62 delle N.T.A. del medesimo P.T.C.P., che prevede per gli interventi di che trattasi, una serie di indicazioni prescrittive per la tutela degli Ecosistemi e della Biodiversità relativi all'asta fluviale del Pescara; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni tese alla salvaguardia ambientale;
- che il Piano Regionale Paesistico vigente della Regione Abruzzo destina i terreni interessati dalle opere di laminazione a "A2- Conservazione Parziale" normato dall'art.67 delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo P.R.P.; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni tese alla salvaguardia ambientale dell'asta fluviale;
- che la Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione della prima variante generale al P.R.G. di Cepagatti, ha impartito apposita prescrizione per l'inserimento delle aree interessate dalle opere di laminazione tra quelle per le quali bisogna procedere all'ottenimento del preventivo parere della medesima Soprintendenza al fine di accertare la presenza di reperti archeologici; detta prescrizione della Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo recepita sugli elaborati costituenti la prima variante generale al P.R.G. di Cepagatti, sulle tavole grafiche con il n.º11/18 e sulle Norme Tecniche di Attuazione con l'art. 10; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni del P.R.G. vigente in attuazione delle indicazioni della Soprintendenza Archeologica di Chieti; si chiede all'Autorità competente di valutare detta problematica prima dell'emanazione del provvedimento di V.I.A.;
- che le aree oggetto dell'intervento per la realizzazione delle opere di laminazione sono attraversate dal nuovo elettrodotto denominato Villanova-Gissi, già soggetto a V.I.A. nazionale rilasciata con prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente e successiva Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico n.º239/El-195/180/2013; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato le prescrizioni della V.I.A. nazionale e dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal M.I.S.E. relativamente all'Elettrodotto Villanova-Gissaa peraltro alla data odierna già realizzato; si chiede all'Autorità competente di valutare le interferenze tra il progetto di laminazione
- che le aree oggetto dell'intervento per la realizzazione delle opere di laminazione ricadono in

parte all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A25, ai sensi del vigente Codice della Strada, il quale prescrive la necessità di munirsi della preventiva autorizzazione per gli interventi da realizzarsi all'interno della fascia di ml.60,00 dalla proprietà autostradale; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni del vigente Codice della Strada e nemmeno se siano stati ottenuti i prescritti nulla-osta e/o autorizzazioni inerenti la deroga alla distanza minima a di ml.60,00 dall'autostrada A25 per la realizzazione delle casse di laminazione;

- che dalla consultazione del sito SRA della Regione Abruzzo, si è appreso che vi è stata una integrazione alla procedura di V.I.A. già pubblicata con vari elaborati aggiuntivi tra i quali è presente un elaborato denominato Studio di Incidenza Ambientale; non essendo riusciti a comprendere dalla consultazione del sito SRA con quale nota ed in quale data è avvenuta detta integrazione, si presuppone sia avvenuta con la nota del R.U.P. dell'opera in data 13.04.2016, prot.n.RA/79579 (pubblicata sul sito SRA), ovvero pochissimi giorni del termine ultimo di pubblicazione della V.I.A.; a tal proposito si fa presente che dalla visione del sito SRA della Regione Abruzzo per l'opera di che trattasi, risulta che per detta procedura inerente le opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale. Si invita l'Autorità competente prima dell'emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, a voler attentamente valutare la correttezza della procedura ed i tempi minimi prescritti dalla normativa vigente inerenti la pubblicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale;

- che il comma 3, art.10 del D.Lgs. 152/2006, testo in vigore testualmente recita: "*3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale*", mentre il comma 4 dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997, testualmente recita: "*4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.*" Si invita l'Autorità competente prima dell'emissione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, a voler attentamente valutare la disposizione richiamata, in particolare di voler accertare per quale motivo tra gli elaborati costituenti la procedura di V.I.A. messa in pubblicazione sul sito SRA non vi erano quelli prescritti per la Valutazione di Incidenza Ambientale, dato atto della necessità di questa ai sensi del D.P.R. 357/1997; la dichiarazione di non necessità della V.I. pubblicato sul sito SRA della Regione Abruzzo, la mancata pubblicazione degli elaborati della V.I. dall'inizio della procedura, la loro pubblicazione ad integrazione della procedura avvenuta a pochi giorni dalla conclusione della procedura di pubblicazione (nelle

tendina integrazioni!), non hanno dato possibilità ai cittadini, alle associazioni, agli Enti pubblici interessati di poter valutare lo studio di Incidenza Ambientale ed eventualmente produrre osservazioni, con evidente mancato rispetto delle procedure di V.I. vigenti dal combinato disposto del comma 3, art.10 del D.Lgs.152/2006 e del comma 4 dell'art.5 D.P.R. n.357/1997, il tutto al fine della protezione e conservazione dell'ecosistema e dell'habitat del fiume Pescara.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto:

- che il progetto definitivo inerente le opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, riguardante anche una porzione del territorio del Comune di Cepagatti è stato inoltrato a questo Comune unitamente agli elaborati costituenti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata e pubblicata presso il Servizio Ambiente della Regione Abruzzo per essere sottoposta all'esame del CCR-VIA della medesima Regione;
- che il comma 1 dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 testualmente recita: "*1.L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione*";
- che il comma 2 dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 testualmente recita: "*2.Alla domanda è altresì allegato delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.*";
- che il comma 3 dell'art.25 del D.Lgs.152/2006 testualmente recita: "*3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo n23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.*";

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto di dover deliberare in relazione al progetto definitivo inerente la realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara predisposto dalla Regione Abruzzo ed interessante anche una porzione del territorio del Comune di Cepagatti;
- di dover deliberare altresì in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso presso il Servizio Ambiente Regionale della Regione Abruzzo;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 in data 12.06.2013 ad oggetto: *"Presentazione linee guida di governo"* che al paragrafo VIVERE, Ambiente e territorio, Azioni testualmente recita: **Salvaguardia e valorizzazione delle aree fluviali del territorio.**

Attesa:

- la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.°267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue mm. e ii.;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. 24.06.2014, n.91, coordinato con la Legge di conversione 11.08.2014, n.116;
- il D.L. 12.09.2014, n.133;
- la L.164/2014;
- la L. 241/1990, testo in vigore;
- l'Accordo di Programma sottoscritto tra P.C.M., il Ministero dell' Ambiente e la Regione Abruzzo, allegato alla delibera di Giunta Regionale n.868/2015;
- la Direttiva della PCM in data 27.02.2004 e successiva Direttiva integrativa della P.C.M. dell' 8.02.2013;
- il D.Lgs.152/2006 e sm.i.;
- il D.P.R. 357/1997;
- il D.P.R. 327/2001;
- il D.M. del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n.161 ed in particolare l' art.5;
- il vigente Codice della Strada;
- la L.R.18/1983 e s.m.i.;
- la L.R.7/2010;
- la L.R. 54/1983;
- il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Cepagatti;
- la seconda variante generale al vigente Piano regolatore Generale adottata;
- * lo Statuto Comunale vigente;
- * la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 12.06.2013;
- * la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19.09.2008;
- * Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25.05.2000 e sue modifiche ed integrazioni;

Acquisito in via preliminare il parere favorevole del Responsabile del Servizio apposto sulla proposta inerente la presente deliberazione.

Udita la discussione come da trascrizione della seduta che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,

Con la seguente votazione: presenti e votanti N. 14, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di chiedere, ai sensi del comma 4, art.24, del D.Lgs.152/2006, all'Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, al Presidente e ai componenti del Comitato CCR-VIA, in relazione al progetto della Regione Abruzzo "**OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA - D.L. n.91 del 24.06.2014, artt.10, e D.L. n.133 del 12.09.2014, art.7, comma 2 - Intervento di riduzione del rischio idraulico nel bacino Idrografico del Fiume Aterno-Pescara-Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M.15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni. Procedimento autorizzativo ai sensi del DPR 327 dell'08.06.2001 e ai sensi e per gli effetti dell'art.10 commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 convertito nella Legge n.116 dell'11.08.2014"**, in sede di valutazione del progetto e prima dell'emissione della decisione di cui all'art.26 del citato D.Lgs.152/2006, di tenere in debito conto delle osservazioni ed indicazioni che di seguito dettagliatamente si elencano:
 - * alla domanda di V.I.A., ai sensi del comma 2 dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, non risulta essere stato allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera; prima dell'emissione della decisione V.I.A. si chiede che il proponente ottemperi a detta disposizione legislativa, dando in tal modo al Comune di Cepagatti di poter comprendere in che termini amministrativi è coinvolto nel procedimento di approvazione e gestione dell'opera oltre a quello inerente la V.I.A.
 - * non è stato indicato il soggetto che andrà a gestire l'opera in fase di esercizio, ai fini dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni, del monitoraggio dell'opera, dei controlli e delle sanzioni di cui agli artt.28 e 29 del D.Lgs.152/2006;
 - * al fine di garantire costantemente nel tempo l'efficienza e l'efficacia del funzionamento delle vasche di laminazione, si ritiene necessario acquisire il piano di manutenzione e di gestione/servizio delle opere di progetto, costituite anche da impianti tecnologici complessi, nonché determinare già nella fase di V.I.A. il soggetto che dovrà garantire la periodica e costante manutenzione delle medesime vasche;
 - * considerato che l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici comunali, al P.T.C.P., al Quadro di riferimento regionale, si chiede di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II del D.Lgs.152/2006, tenuto conto che l'approvazione del vigente P.S.D.A. della Regione Abruzzo non è stata proceduta dalla V.A.S.. In caso di accertata non necessità della V.A.S. sia acquisita agli atti della procedura di V.I.A. apposita dichiarazione dell'Autorità competente in materia di VAS della Regione Abruzzo;
 - * sia accertato se la Regione Abruzzo abbia predisposto ed approvato il PIANO DI LAMINAZIONE del fiume Pescara, ai sensi delle direttive PCM del 27.02.20045 e PCM dell'08.02.2013, ai fini della valutazione degli effetti delle opere di laminazione a valle ed a monte dell'asta fluviale nonché per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di protezione civile del rischio idrogeologico ed idraulico del fiume Pescara. In caso di inesistenza del prescritto piano di laminazione del fiume

- Pescara sia acquisita dichiarazione dell'autorità competente sulla non necessità di detto piano in relazione alla procedura di V.I.A. e all'approvazione del progetto di che trattasi;
- * in caso di mancanza del prescritto PIANO DI LAMINAZIONE DEL FIUME PESCARA, sia dichiarato dal soggetto proponente ed accertato in sede di procedura V.I.A. se le opere di laminazione del fiume Pescara di che trattasi, eliminino definitivamente il rischio idraulico di esondazione gravante sui comuni a valle, in particolare per il Comune di Pescara in quanto dal S.I.A. non risulta se occorre procedere alla realizzazione di altre opere di laminazione a valle; in particolare nessun riferimento è stato effettuato in relazione alla vasca di esondazione da realizzarsi in Località S.Teresa di Spoltore, già avvuata in sede di V.A./V.I.A. ed in sede di rilascio dell'autorizzazione unica regionale per la realizzazione della centralina sul fiume Pescara sempre il Località S.Teresa di Spoltore. Si chiede all'autorità competente di confrontare il progetto di che trattasi con la documentazione allegata all'autorizzazione unica regionale per la realizzazione della centralina Sidital sul fiume Pescara ed a quella allegata alla procedura di V.A./V.I.A.;
 - * dalla lettura del S.I.A. non si evince siano state attentamente valutate le interferenze tra le opere di laminazione e le falde acquifere sotterranee che ricadono negli ambiti di ricarica del fiume Pescara e suoi affluenti; si ritiene necessario nel S.I.A. prevedere un piano di monitoraggio delle falde, mediante la previsione e realizzazione di una rete in grado di verificare in sede di esercizio delle opere della soggiacenza della falda alla presenza di sostanze pericolosamente inquinanti prevedendo altresì la messa in atto di idonee misure di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;
 - * Dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta sia stato adeguatamente valutata l'effettiva e/o potenziale presenza di rifiuti derivanti da attività precedentemente svolte sul sito oggetto dei lavori; inoltre il progetto e la S.I.A. devono prevedere le corrette procedure da attuare a seguito di ritrovamento di rifiuti anomali (speciali, pericolosi, ecc.) o imprevisti considerando le seguenti fasi operative sia in fase di cantiere che in quella di esercizio: la caratterizzazione, la quantificazione, la raccolta in sicurezza l'allestimento di aree per il deposito temporaneo dotate di presidi necessari per la tutela del suolo, il contenimento delle polveri e la protezione degli stessi dal dilavamento delle acque meteoriche, la determinazione del CER corretto e l'individuazione di idonei impianti di destino finali; nel S.I.A. non risulta affrontata, in relazione a quanto esposto, la problematica dei rifiuti che si accumuleranno nelle vasche a seguito di alluvioni e/o tracimazioni del fiume Pescara;
 - * Il progetto ed il S.I.A. non hanno riferimenti al Piano di utilizzo previsto dal D.M. 161/2012 per la gestione dei materiali di scavo, che deve contenere tutte le informazioni previste in conformità al medesimo decreto ministeriale, ed in particolare: i dati relativi ai soggetti incaricati per lo svolgimento degli scavi, dei trasporti, per il ricevimento dei materiali da scavo e le modalità di utilizzo dei materiali stessi, degli eventuali depositi intermedi, delle eventuali pratiche industriali da applicare per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche; tale documento deve essere predisposto quale parte integrante del progetto definitivo e del S.I.A. al fine della sua valutazione ed approvazione nell'ambito della procedura di V.I.A. come previsto dal comma 1, dell'art.5 del già richiamato D.M. 161/2012;
 - * Dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta sia stato individuato e dichiarato il soggetto gestore delle vasche di laminazione durante le fasi dell'esercizio dell'opera che dovrà farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti dal funzionamento delle vasche di laminazione in progetto; in particolare i fanghi trasportati dalle piene conseguenti agli eventi meteorici e laminate nelle vasche, una volta depositatisi sul fondo ed asportati, dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e pertanto classificati e caratterizzati ai sensi dell'allegato "D" per l'individuazione della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento; il deposito dei fanghi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1 dell'art.183 del

D.Lgs.152/2006 dotate di presidi necessari ad evitare il trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, precisando che anche i rifiuti eterogenei depositati in tali zone e lungo i canali di collegamento dovranno essere asportati e smaltiti nel rispetto della richiamata normativa;

- * Dall'esame degli elaborati progettuali depositati e dalla lettura del S.I.A. allegata alla procedura di V.I.A. non risulta essere stata affrontata la problematica inerente la gestione, trasporto e commercializzazione del materiale proveniente dall'attività estrattiva ai sensi della L.R. 54/19863 e s.m.i. la quale, tra l'altro, prevede contributi da versare alle Amministrazioni comunali; si chiede l'accertamento sul S.I.A. e in sede di svolgimento della procedura di V.I.A., delle quantità previste e in quali fattispecie ricada il materiale estrattivo ricavato durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di laminazione;
- * La Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione della prima variante generale al P.R.G. di Cepagatti, ha impartito apposita prescrizione per l'inserimento delle aree interessate delle opere di laminazione tra quelle per le quali bisogna procedere all'ottenimento del preventivo parere della medesima Soprintendenza al fine di accertare la presenza di reperti archeologici; detta prescrizione della Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo recepita sugli elaborati costituenti la prima variante generale al P.R.G. di Cepagatti, sul tavolo grafico con il n.°11/18 e sulle Norme Tecniche di Attuazione con l'art. 10; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni del P.R.G. vigente in attuazione delle indicazioni della Soprintendenza Archeologica di Chieti;
- * Le aree oggetto dell'intervento per la realizzazione delle opere di laminazione sono attraversate dal nuovo elettrodotto denominato Villanova-Gissi, già soggetto a V.I.A. nazionale, rilasciata con prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente e successiva Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico n.°239/EF-195/180/2013; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato le prescrizioni della V.I.A. nazionale e dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal M.I.S.E. relativamente all'Elettrodotto Villanova-Gissi peraltro alla data odierna già realizzato;
- * Le aree oggetto dell'intervento per la realizzazione delle opere di laminazione ricadono in parte all'interno della fascia di rispetto dell'Autostrada A25, ai sensi del vigente Codice della Strada, il quale prescrive la necessità di munirsi della preventiva autorizzazione per gli interventi da realizzarsi all'interno della fascia di ml.60,00 dalla proprietà autostradale; non si evince chiaramente se il S.I.A. e il progetto definitivo dell'opera abbiano valutato e/o rispettato dette prescrizioni del vigente Codice della Strada e nemmeno se sono stati ottenuti i prescritti nulla-osta e/o autorizzazioni inerenti la deroga alla distanza minima a di ml.60,00 dall'autostrada A25 per la realizzazione delle casse di laminazione;
- * Stante la mancata contestuale pubblicazione dello Studio di Incidenza Ambientale unitamente alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto del comma 3, art.10 del D.Lgs.152/2006 e del comma 4 dell'art.5 D.P.R. n.357/1997 e per quanto meglio evidenziato in premessa, si chiede all'Autorità competente di non procedere all'emissione del provvedimento di V.I.A. e di procedere alla ripubblicazione del progetto contenente sia la V.I.A. che la V.I., ai sensi del comma 3-bis dell'art.26 del D.Lgs. 152/2006, che testualmente recita: 3-bis. *L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine*

previsto per la presentazione delle osservazioni.

- * Il quadro economico allegato al progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara con quantizza le somme e il progetto non prevede quale sia il ristoro ambientale da attribuire al Comune di Cepagatti a fronte della realizzazione delle vasche sul proprio territorio, ai sensi del comma 8 dell'art.1 della L.R. n.33 del 30.10.2015; dette opere trattandosi di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, devono essere previste sul progetto definitivo e sul S.I.A. nonché valutate nel procedimento inerente la V.I.A e la V.I.
- 3) Di confermare per le motivazione elencate in premessa ed ai punti precedenti il parere contrario di questo Comune alla realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, già espresso con la deliberazione di questo Consiglio n. 13 in data 19.06.2008.
 - 4) Di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmesso ai uffici competenti della Regione Abruzzo deputati all'approvazione del progetto, all'Autorità competente della Regione Abruzzo in materia di V.I.A., di V.I. e di V.A.S., nonché al Presidente ed ai componenti del Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo.
 - 5) Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Servizio interessati affinché venga data esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione, per la partecipazione agli incontri, alle Conferenze di Servizi alle riunioni che saranno indette dalla Regione Abruzzo in relazione al progetto di cui all'oggetto, nonché per assumere ogni provvedimento ritenuto necessario per quanto di propria competenza.

Infine, con separata ed unanime votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 del D.lgs.267/2000.



COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Onofrio 4 - cap 65012 - P.Iva 0022110587 - tel. 085/97401 - fax 085/974100

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 509

Data 02/05/2016

Servizio	SERVIZIO 8 - LAVORI PUBBLICI
Ufficio	LAVORI PUBBLICI
Responsabile Procedimento	RUSSO MICHELE
Proponente	

OGGETTO: Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara proposto dalla Regione Abruzzo. Provedimenti

PARERI

Articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'uff. c/o del procedimento

Il Responsabile del Servizio

RUSSO MICHELE

b) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: _____

Cepagatti, li _____

Il Responsabile del Servizio

Depositata in Segreteria il _____

APPROVAZIONE

Carica Rivestita	Cognome o Nome	Presente	Assente	Votazioni		
				Astenuti	Favorevoli	Contrari
SINDACO	RAPATTONI SIRENA	X				
CONSIGLIERE	SBORGIA CAMILLO	X				
CONSIGLIERE	DI MEO DOMENICO	X				
CONSIGLIERE	PALOZZO ANNALISA	X				
CONSIGLIERE	MILI MARIA MICHELINA		X			
CONSIGLIERE	SANTAVENERE TIZIANO		X			
VICE PRESIDENTE	MARSILII FEDERICA	X				
PRESIDENTE	CIUFFI DANTE LUCA	X				
CONSIGLIERE	TATILLI GIANNI		X			
CONSIGLIERE	DI GIROLAMO MANUELA	X				
CONSIGLIERE	VERZULLI LEANDRO	X				
CONSIGLIERE	RAPATTONI GIULIANA	X				
CONSIGLIERE	CANTO' GINO	X				
CONSIGLIERE	PETACCIA MARIA	X				
CONSIGLIERE	DI DOMIZIO PAOLO	X				
CONSIGLIERE	CIUFFI MONICA	X				
CONSIGLIERE	PAOLINI ANTONELLA	X				
TOTALE		14	3			
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ alla presenza dei sopra indicati componenti:

02-05-2016

con atto n° 19

Il Segretario Comunale

Russo



CITTA' DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

CONSIGLIO COMUNALE DEL 02 MAGGIO 2016

ODG

1. Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara proposto dalla Regione Abruzzo. Provvedimenti.

Prof. 63

PRESIDENTE

Buongiorno a tutti, procediamo con l'appello.

Prego segretario.

Il Segretario Generale procede all'appello

PRESIDENTE

Procediamo alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Bepi 21

Punto n. 1 all'ordine del giorno:

“Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara proposto dalla Regione Abruzzo. Provvedimenti.”

Prof. 43

PRESIDENTE

La parola al Sindaco.

SINDACO

Buongiorno a tutti, con questo Consiglio diamo seguito a quanto ci eravamo detti nel Consiglio aperto precedente, quello del 10 marzo, mi sembra, in cui avevamo detto che avremmo portato avanti il discorso della contrarietà all'opera, e adottato tutti gli atti idonei a fare in modo che quest'opera fosse regolata, non andasse in contrasto con le legittime aspettative dei cittadini del nostro paese, e neppure contro le legittime aspettative di questo Consiglio Comunale.

Nel frattempo ho avuto numerosi incontri sia con il RUP, con altro, per cercare di capire dove si andasse a parare, ma l'urgenza di questo Consiglio adesso è stata determinata dal fatto che il 4, dopodomani, ci sarà l'incontro del comitato VIA ma per la Larino - Chieti, SNAM rete gas in cui sarà discusso anche il punto "interferenze con le vasche di laminazione", per cui questo nostro documento, questo nostro atto, provvedimento, come lo vogliamo chiamare, può essere utile anche per questo tipo di discorso perché c'è una parte in cui si esamina appunto l'interferenza tra le vasche di espansione e la Larino - Chieti.

Poi tutta una serie di altri documenti che sono pervenuti in seguito, ci hanno fatto accelerare, anche se l'avevamo già preparata e non volevamo portarla prima che fosse utile tutta la problematica che noi avevamo esaminato, è stato un lavoro lungo, difficile, perché il procedimento in verità è molto molto complesso.

Però devo dire che sono soddisfatta in quanto il lavoro è stato preciso, puntiglioso, ha tenuto conto di tutte le normative di riferimento e del loro incrocio, perché normative da una parte che si incrocia con un'altra normativa, quindi c'è voluto parecchio e molta attenzione.

Quindi io direi di cominciare a delineare un po' la struttura della delibera, e a mettere in evidenza i punti che abbiamo voluto sottolineare per il comitato, e che secondo noi dalla lettura del progetto, dalla lettura di tutti i documenti che ci sono pervenuti, non risultano le cose che noi invece chiediamo.

Quindi la delibera è composta da una lunga premessa, una lunga premessa nella quale viene ripercorso tutto l'iter procedimentale a cominciare dalla prima volta, vi ricordate l'altra volta l'abbiamo anche raccontata, abbiamo riportato anche la delibera del 2008 in cui il Consiglio Comunale di Cepagatti si era espresso in maniera contraria a questa opera sul territorio, e poi tutte le interlocuzioni che ci sono state nell'ultimo periodo, a livello documentale, e a livello cartaceo.

Quindi praticamente si riparte dal fatto che la Regione ha intenzione di fare questa opera, abbiamo riportato la delibera del Consiglio Comunale del 19 giugno del 2008, poi il fatto che il 24 febbraio è stata richiesta l'affissione all'albo pretorio e sul sito web del Comune, dell'avvio del procedimento, che è stato depositato qui da noi il progetto definitivo per quanto attiene la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Che dalla data della richiesta di VIA, 28 gennaio 2016, dovevano decorrere 60 giorni per le osservazioni, che noi abbiamo un PRG votato, deliberato definitivamente prima nel 1989 e la seconda nel 2008, approvazione definitiva del PRG, che poi abbiamo una adozione della seconda variante al PRG del 23 febbraio del 2013 e che tutti i nostri strumenti urbanistici non prevedono, nel piano, la realizzazione di vasche di laminazione.

Quindi queste opere sarebbero in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti alla data odierna sul nostro territorio.

Aggiungiamo ancora che il Presidente della Regione ha poteri di sostituzione e di deroga, che la legge però dice, la legge n. 26 al comma 1, dell'art. 17, la legge 26.2.2010, dice che i commissari



attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati.

Dunque, voglio accorciarvelo però, che c'è stato, dunque, questo lo posso risolvere...

Le risorse, dunque, c'è stato un accordo di programma sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisce che le risorse, gli interventi sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, in particolare gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, rendere ovunque possibile ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci, del trasporto solido a scala sociale e temporale.

Quindi in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20% proprio delle risorse a questa cosa.

Quindi continuano tutte le serie di cose che noi abbiamo visto in premessa ma che poi riportiamo nel deliberato.

Nel deliberato, può essere utile che io vi dica anche tutte le cose dette in premessa?

Ve le sintetizzi?

Oppure partiamo dal deliberato e se c'è qualcosa chiediamo spiegazioni?

Perché poi tanti li riprendiamo tutti i temi.

Allora, nel deliberato diciamo: tutte le premesse, che sono di norma, che sono tutte le osservazioni che tiriamo fuori e dalle norme e dai documenti che ci sono pervenuti, noi diciamo, di chiedere ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del Decreto Legislativo 152/2006 all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo, al Presidente del Comitato Via in relazione al progetto della Regione Abruzzo opera di laminazione delle piene del fiume Pescara, Decreto legge n. 91 del 24.06.2014 art. 10, Decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, art. 7 comma 4, intervento di riduzione del rischi idraulico nel bacino idrografico del fiume Aterno - Pescara, opere di laminazione, individuato con DPCM 15 settembre 2015 e finanziato con la delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane, noi chiediamo in sede di valutazione del progetto e prima dell'emissione della decisione di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006 di tenere in conto, in debito conto, le osservazioni e le indicazioni che elenchiamo, prima richiesta.

Quindi queste sono le osservazioni che facciamo.

Alla domanda di valutazione di impatto ambientale, non risulta essere stato allegato l'elenco delle autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, prima dell'emissione della VIA si chiede che il proponente ottemperi a detta disposizione legislativa, in tal modo il Comune di Cepagatti potrà comprendere in che termini amministrativi è coinvolto nel procedimento di approvazione e gestione dell'opera, oltre a quello inerente alla VIA.

Punto due, non è stato indicato il soggetto che andrà a gestire l'opera in fase di esercizio, ai fini dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni, del monitoraggio, dei controlli e delle sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 sempre del Decreto Legislativo 152.

Poi si ritiene necessario acquisire il piano di manutenzione e di gestione servizio delle opere di progetto che sono costituite da impianti tecnologici complessi e determinare, nella fase di VIA, il soggetto che dovrà garantire la costante periodica manutenzione delle stesse vasche.

Ora, in considerazione del fatto che l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici al PTCP e al quadro di riferimento regionale, si chiede di procedere alla valutazione ambientale strategica,



tenuto conto che l'approvazione del vigente PSDA della Regione Abruzzo, il piano stralcio delle alluvioni della Regione Abruzzo non è stata preceduta dalla VAS, in caso di non necessità della VAS ce la devono dichiarare, occorre apposita dichiarazione dell'autorità.

Ancora un altro punto, bisogna che si accerti se la Regione Abruzzo abbia predisposto ed approvato il piano di laminazione del fiume Pescara, ai sensi delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio del 2004, e la stessa PCM dell'8 febbraio 2013, per valutare gli effetti delle opere di laminazione a valle e a monte dell'asta fluviale, perché mancherebbe il piano complessivo di questo procedimento, nonché per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di protezione civile e del rischio idrogeologico ed idraulico del fiume Pescara.

In caso di inesistenza di questo piano di laminazione del fiume Pescara nella sua interezza, occorre la dichiarazione dell'autorità competente sulla non necessità di questo piano in relazione alla procedura di VIA.

Nel caso, ancora un altro punto, nel caso in cui non ci sia il piano di laminazione del fiume Pescara, sia dichiarato dal soggetto proponente e accertato in sede di VIA se le opere di laminazione di che trattasi eliminino definitivamente il rischio idraulico di esondazione gravante sui Comuni a valle, in particolare per il Comune di Pescara in quanto dal SIA non risulta se occorre procedere alla realizzazione di altre opere di laminazione a valle, praticamente non è stato fatto nessun riferimento in relazione a quella vasca di esondazione che si doveva realizzare in località Santa Teresa di Spoltore, già valutato in sede di VIA e in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale, per la realizzazione della centralina sul fiume Pescara, vi ricordate?

L'abbiamo anche ricordato l'altra volta

Quindi si chiede all'autorità competente di confrontare il progetto che stiamo esaminando con la documentazione che a suo tempo è stata allegata all'autorizzazione unica regionale per la realizzazione della centralina SIDITAL sul fiume Pescara.

Altro punto: dalla lettura del SIA non si evince siano state attentamente valutate le interferenze tra le opere di laminazione e le falde acquifere sotterranee che ricadono negli ambiti di ricarica del fiume Pescara e degli affluenti, quindi si ritiene necessario nel SIA prevedere un piano di monitoraggio delle falde mediante a previsione e la realizzazione di una rete in grado di verificare in sede di esercizio delle opere, della soggiacenza della falda, la presenza di sostanze pericolosamente inquinanti, prevedendo la messa in atto di idonee misure di tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera.

Ancora, non risulta dagli elaborati progettuali che a noi sono pervenuti, non risulta che sia stata valutata adeguatamente l'effettiva e/o potenziale presenza dei rifiuti derivanti da attività precedentemente svolte sui luoghi adesso oggetto dei lavori.

Inoltre il progetto e la SIA devono prevedere le corrette procedure da attuare a seguito di ritrovamento eventuale di rifiuti anomali o imprevisti, considerando tutte le fasi operative, previste dalla norma, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, cioè la caratterizzazione, la quantificazione, la raccolta in sicurezza e la preparazione di specifiche aree per il deposito temporaneo, dotate di presidi necessari per la tutela del suolo, il contenimento delle polveri e la protezione degli stessi dal dilavamento delle acque meteoriche.

La determinazione dei codici del CER corretto e l'individuazione di impianti idonei di destinazione finale.

Questo non risulta nel SIA che abbiamo letto, la problematica dei rifiuti che si accumulano nelle vasche a seguito di alluvioni e/o tracimazioni del fiume Pescara, ok, è chiaro?

Andiamo ancora con un'altra osservazione, il progetto e il SIA non hanno riferimenti al piano di

utilizzo previsto dal Decreto ministeriale 161/2012 per la gestione dei materiali di scavo, ci manca secondo il Comune che andrà a dire queste cose che manca tutta questa parte, infatti la gestione dei materiali, il piano di utilizzo della gestione degli scavi deve contenere tutte le informazioni e soprattutto i dati relativi ai soggetti incaricati per lo svolgimento degli scavi, trasporti, ricevimento dei materiali di scavo, modalità di utilizzo degli stessi materiali, eventuali depositi intermedi, eventuali pratiche industriali da applicare per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche.

Tale documento deve essere predisposto quale parte integrante del progetto definitivo e del SIA ai fini della valutazione e dell'approvazione nell'ambito della VIA.

Ancora un altro punto, non risulta sia stato individuato e dichiarato il soggetto gestore delle vasche di laminazione durante le fasi dell'esercizio dell'opera, quel gestore che dovrà farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti durante la fase di esercizio dell'opera e della gestione dei rifiuti derivanti dal funzionamento delle vasche di laminazione in progetto, particolarmente i fanghi trasportati dalle piene conseguenti agli eventi meteorici e laminate nelle vasche, una volta depositati sul fondo e asportati, dovranno essere gestiti come rifiuti, e pertanto classificati e caratterizzati ai sensi dell'allegato D per la individuazione della classe di pericolosità e conferiti a specifici impianti autorizzati.

Il deposito dei fanghi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo, nel rispetto della normativa di riferimento.

Ancora, non risulta essere stata affrontata la problematica che riguarda la gestione, il trasporto, la commercializzazione del materiale proveniente dall'attività estrattiva, ai sensi della 54/186, la quale prevede contributi da versare all'Amministrazione Comunale.

Quindi si chiede l'accertamento sul SIA e in sede di svolgimento della procedura di VIA, sia delle quantità previste e in quali fattispecie ricade il materiale estrattivo ricavato durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere.

Allora, un'altra osservazione, la Soprintendenza archeologica per l'Abruzzo in sede di Conferenza dei servizi per l'approvazione del nostro PRG, il PRG di Cepagatti, aveva introdotto, aveva esposto una prescrizione per l'inserimento delle aree che adesso sono interessate alle opere di laminazione, tra quelle per le quali bisogna procedere ad ottenere il preventivo parere della medesima soprintendenza, al fine di accertare la presenza di reperti archeologici, detta prescrizione della Soprintendenza, che noi abbiamo recepito sui nostri PRG non si evince chiaramente, quindi se il SIA al progetto definitivo dell'opera abbiano valutato o rispettato le prescrizioni che erano state date al nostro Piano Regolatore.

Ancora, le opere di laminazione sono attraversate, le aree oggetto delle opere di laminazione sono attraversate dall'elettrodotto Villanova Gissi, già soggetto a VIA, rilasciata con prescrizione del Ministero dell'Ambiente e successiva autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Non si evince chiaramente se siano state valutate e/o rispettate le prescrizioni della VIA nazionale, dell'autorizzazione unica del MISE relativamente all'elettrodotto, oltretutto già funzionante adesso, già realizzato.

Ancora, le aree oggetto dell'intervento ricadono in parte all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada A25, ai sensi del codice della strada, il quale dice, prescrive la necessità di munirsi della preventiva autorizzazione per interventi da realizzarsi all'interno della fascia di metri 60 dalla proprietà autostradale, non si evince se siano stati ottenuti i prescritti nulla osta e autorizzazioni.

Mancando la pubblicazione del SIA, dello studio di incidenza ambientale unitamente alla valutazione di impatto ambientale, si chiede all'autorità competente di non procedere



all'emissione del provvedimento di VIA e di procedere alla ripubblicazione del progetto, contenente sia la VIA che la VI, la valutazione di incidenza, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 e del Decreto Legislativo 152 che recita, e c'è tutto riportato.

Il quadro economico allegato al progetto definitivo delle opere di laminazione del fiume Pescara non quantizza le somme, il progetto non prevede quale sia il ristoro ambientale da attribuire al Comune di Cepagatti a fronte della realizzazione delle vasche sul proprio territorio ai sensi della legge regionale n. 33 del 30/10/2015, queste opere trattandosi di mitigazione delle criticità idrauliche, devono essere previste sul progetto definitivo e sul SIA nonché valutate nel procedimento di VIA e VI.

Di confermare per le motivazioni elencate in premessa e ai punti precedenti il parere contrario di questo Comune alla realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, già espresso con deliberazione di questo Consiglio n. 13 in data 19.06.2008.

Poi nell'ultimo Consiglio c'era anche questa espressione però non era una vera delibera, era un Consiglio aperto, l'abbiamo già mandato l'atto, sì.

Di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli uffici competenti della Regione, di dare mandato al Sindaco, alla Giunta, ai responsabili del servizio, affinché venga data esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione, per la partecipazione agli incontri, alle Conferenze dei Servizi, alle riunioni che saranno indette dalla Regione Abruzzo in relazione al progetto di cui all'oggetto, nonché per assumere ogni provvedimento ritenuto necessario per quanto di propria competenza.

Questo è l'elenco delle osservazioni che in base alla norma noi andremo a produrre con questa delibera e manderemo, se voi siete d'accordo, era un accordo già preso l'altra volta che qualunque cosa noi avessimo avuto intenzione di produrre l'avremmo condivisa, quindi il Consiglio di oggi mi sembra che sia importante per questa condivisione, e nel frattempo, negli ultimi giorni, ci sono state ancora varie interlocuzioni, alcune lettere, di sospensione, di riattivazione, solo che venerdì l'abbiamo prese da casa due note, Chiavaroli non ho avuto modo, se ce le hai lì...

Vieni al microfono Francesco.

Allora, volevo aggiungere che per quanto riguarda l'aspetto della tutela dei nostri cittadini, perché nella delibera noi dovevamo riportare osservazioni su procedimenti, atti amministrativi, e quanto il Comune intende fare.

È chiaro che nei confronti dei nostri cittadini, in tutte le sedi, e già ci siamo stati più di una volta, anche con il Presidente, cercheremo di tutelare, laddove l'opera si realizzasse, perché noi stiamo lottando perché laddove tutelare a tutti gli effetti, in tutti i luoghi e in tutte le maniere, soprattutto loro che devono vivere del prodotto di quella terra che viene ad essere occupata.

Ok?

Arch. CHIAVAROLI

Buongiorno a tutti.

Le novità sono due, la prima che c'è stata una nota con cui siamo stati invitati a partecipare ad una Conferenza dei servizi indetta per il giorno 4 per valutare le interferenze tra le vasche di laminazione e l'elettrodotto.

Se ne sono accorti, ma noi l'avevamo già messo qui in delibera, quindi il 4 ci sarà il primo incontro per vedere le interferenze.

La seconda è che venerdì erano le 2, molto tardi, c'è stata un'altra nota della Regione con cui hanno deciso di riaprire i termini per le osservazioni, prorogandolo fino al 6 giugno 2016, per ulteriori 30 giorni, e credo questo dovuto alla circostanza che il progetto, un po' hanno



cominciato a capire che ci stavano delle carenze, è stato integrato, hanno messo in pubblicazione nuovi elaborati.

Ora, il codice dell'ambiente, tra cui la valutazione di incidenza, che è una procedura diversa dalla valutazione di impatto, so che è molto complesso perché i termini somigliano, però sono procedure diverse.

Nell'integrazione che hanno fatto qualche settimana fa hanno messo anche la VI, però invece il codice prevede che la VI e la VIA devono essere fatte contemporaneamente, per me bisognerebbe riaprire i termini per ulteriori 60 giorni, non so perché loro hanno riaperto i termini per 30, cioè fino al 6 giugno 2016.

Questo è arrivato venerdì, non c'era modo di metterlo.

DI DOMIZIO

Volevo mettere a conoscenza questo Consiglio, per questo motivo sottolineato ultimamente da te architetto, è che noi chiedemmo proprio allo sportello Ambiente, facemmo un'osservazione a nome mio e di Monica Ciuffi e condiviso dall'opposizione, proprio diretto, perché bisogna fare la registrazione come Comune cittadino, tutti possono fare le osservazioni, proprio di riaprire i termini di 60 giorni perché in alcuni aspetti non veniva rispettata l'incidenza ambientale, nel senso che non rispettavano quello che erano anche le aspettative, l'habitat naturale della flora e della fauna, quindi nel deliberato, se possiamo inserire anche questa forma di osservazione, di riaprire i termini, non 30 giorni, anche 60 giorni.

Questo era perché avevamo presentato questo documento, e c'è un'osservazione ad hoc, se la volete condividere, proprio allo sportello ambientale.

PRESIDENTE

Diamo la parola all'architetto Chiavaroli.

Arch. CHIAVAROLI

Il penultimo punto del comma 2 della delibera, c'è già scritto, si chiede la ripubblicazione del progetto.

DI DOMIZIO

Se condividiamo pure la nota dell'osservazione nostra, facciamo bella figura anche noi, nel senso. Dato che questa era precedente a queste funzioni, si sono accorti di questa cosa, invece di 60 giorni hanno ristretto a 30 giorni, forse questa osservazione non è stata vana, adesso noi chiediamo 60 giorni, se possiamo citare anche questa osservazione e lo facciamo comune e non solo come Gruppo di opposizione ma condiviso da tutto il Consiglio Comunale, se può essere, dato che non è un aspetto politico, sono più aspetti a difesa ...

PRESIDENTE

La parola a...

Arch. CHIAVAROLI

Al comma 2 è già scritto che noi chiediamo la ripubblicazione per 60, questo è una, come si dice, una risottolineatura, un rafforzamento della delibera, vedete voi, per me...

Ecco, appunto.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Di Meo.

DI MEO

Obiettivamente Paolo ci trovi impreparato, questa era più un'osservazione tecnica, ora fare un discorso politico, obiettivamente..

Oltretutto, come dice Chiavaroli già ci sta, quindi ripetere una cosa, obiettivamente non ne vedo la necessità.

Per farti contento se lo dobbiamo mettere, però mi sembra superfluo.

DI DOMIZIO

Non è nessuna politica, lo poteva fare un comune cittadino.

Sottolineare questa cosa e basta, se si può dare atto, sennò..

Arch. CHIAVAROLI

Anche il Comune di Cepagatti nel senso di luogo istituzionale, sennò ho visto tutte le osservazioni provo ad attirare tutti i cittadini, anche il Comune di Cepagatti ha già prodotto un'osservazione perché non sapevamo della riapertura dei termini, quindi a titolo precauzionale, una osservazione anche se non completa come con le argomentazioni che abbiamo messo sulla delibera, l'abbiamo fatta anche noi come Comune.

Però, ed è pubblicata insieme alla osservazioni che avete fatto voi, io sulla delibera, non abbiamo ritenuto di dover riportare, le osservazioni sono pubblicate...

PRESIDENTE

La parola al Sindaco.

SINDACO

Se quello che abbiamo fatto prima in sede collegiale di Consiglio, quella che facciamo oggi interessa tutti quanti, è inutile andare a risottolineare insomma per me.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sborgia.

SBORGIA

Io ritengo che certamente questo Consiglio Comunale stamattina è importantissimo, perché il nostro Dirigente ha messo a fuoco le carenze dal punto di vista tecnico, ma io credo che questo Consiglio Comunale, quello che andrà a deliberare con l'aggiunta degli amici Consiglieri, possa essere utile ad un compito specifico, che la Giunta Regionale d'Abruzzo capisca che deve aprire un confronto serrato con i Comuni interessati, perché c'è un progetto alternativo a questo che parla tutt'altro linguaggio.

Parla un linguaggio di mettere in ordine l'asta fluviale del fiume Pescara, parla di risistemare tutta l'asta fluviale, parla di bonificare la diga di Alanno, non entro in merito al progetto alternativo, io penso, ritengo, che tutte queste strategie che stiamo mettendo in atto debbano servire ad aprire questo dialogo, altrimenti se non è così significa che il nostro lavoro raggiunge l'obiettivo forse al 30%, al 40%, invece io ritengo che si debba dare atto che i due Comuni, Cepagatti e Rosciano perché gli altri due Comuni a me sembra che, Manoppello e Chieti già hanno trovato una via di mediazione, possono salvaguardare i propri territori.



Poi il discorso dei proprietari del terreno ha un altro discorso nel senso che all'interno dell'intesa, certamente già si stanno muovendo con le varie Associazioni, per dire che non sono d'accordo né all'indennizzo e né al progetto.

Io penso che questa mattina il nostro lavoro è questo, che gli aspetti tecnici servano a guadagnare tempo per riaprire un confronto che fino ad adesso non c'è stato.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Di Domizio.

DI DOMIZIO

Condivido a pieno la sottolineatura dell'Assessore Sborgia, tanto è vero, correggimi se sbaglio Architetto, tra la progettazione pare che devono calcolare tutti i progetti diversi per dare alternativa al progetto stesso, compreso il progetto a impatto zero, cioè senza realizzare niente e come si può ottemperare a fare in modo che non succeda...

Mi sa che la legge 2006 che lo prevede è una legge della comunità europea dove devono giustificare perché si sceglie questo tipo di progetto, nonostante altri progetti alternativi, ma valutare anche il progetto a impatto zero che sarebbe quello di non realizzare nessuna opera ma è soltanto una bonifica totale della cosa, e valorizzare, giustificando che non si fa semplicemente se i costi sono eccessivi.

Ma 54 milioni di euro, insomma, ci si pulisce un bel po'.

È una questione, è soltanto giustamente l'architetto Chiavaroli l'ha visto sul sito, era una cosa per far vedere, solo per far vedere che anche l'opposizione condivide e dà una mano, solo un dare atto.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Di Meo.

DI MEO

Paolo di questo siamo convinti, infatti l'abbiamo riportato in Consiglio Comunale per far partecipe anche l'opposizione, sennò l'approvavamo in Giunta ed era la stessa cosa, obiettivamente.

Io non so come inserirlo obiettivamente su una cosa del genere, già lo dice che ci sta...

DI DOMIZIO

Come giusta osservazione presentata.

DI MEO

Io obiettivamente non sono d'accordo, sennò dobbiamo mettere tutte le osservazioni...

DI DOMIZIO

Facevo un po' l'eroe io, sta a posto.

PRESIDENTE

Procediamo con la votazione?

Passiamo la parola prima della votazione al Consigliere Palozzo.



PALOZZO

Volevo chiedere all'architetto Chiavaroli che ha redatto la delibera se è stata chiarita la parte delle eventuali alternative al progetto.

Chiedo a Chiavaroli perché è presente lui.

Se è specificato che questa Amministrazione Comunale sostiene, essendo contraria all'opera, sostiene qualsiasi altro progetto alternativo, ovviamente meno impattante, è stato specificato?

Arch. CHIAVAROLI

Noi non siamo titolati, quello che dice il Consigliere, rispondo alla domanda dell'Assessore Palozzo.

Quello che diceva poc'anzi il Consigliere Di Domizio è questo, in molta sintesi, perché il codice ambiente è grande, è complicato, ha tanti articoli, ad un certo punto si dice: la valutazione di impatto ambientale deve contenere, quando le opere sono impattanti, una serie di alternative possibili, tra cui non è escluso l'opzione zero, l'opzione zero sarebbe che l'opera non si faccia proprio perché il carico e il degrado ambientale, il danno, sarebbe talmente tanto da rendere inutile l'opera, cioè lo spendere tutti questi soldi, ovviamente dal punto di vista ambientale.

Le opzioni alternative al progetto o la zero, va sullo studio di impatto ambientale, se la domanda dell'Assessore è nello studio di impatto ambientale, il SIA, l'acronimo è SIA, contiene l'opzione zero o opzione alternativa la mia risposta è per quello che ho letto no, ma la valutazione però è di esclusiva competenza del comitato VIA, cioè l'opzione zero o l'opzione alternativa è di competenza per questo motivo al comitato possono essere prodotte osservazioni, se questo Comune o un cittadino o un'Associazione intendesse far valere l'opzione zero perché non contenuto nello studio di SIA, però vi invito a controllare le integrazioni che hanno fatto pochi giorni fa, quindi bisognerebbe vedere se si sono redenti accorgendosi di questo errore, può essere oggetto in questi 30 giorni di osservazione da parte di chiunque, cioè dire al comitato attenzione perché sullo studio di impatto ambientale non è stata prevista l'opzione zero o l'opzione alternativa.

Ma nella delibera, nelle premesse che il Sindaco, cioè l'argomento è talmente complesso, ha talmente tante sfaccettature che si potrebbe discutere adesso fino a stasera, verrebbero fuori ulteriori osservazioni, queste cose scritte sulla delibera vengono fuori dall'aver ascoltato nella riunione dell'altra volta tutti i suggerimenti che le persone, i cittadini, la Coldiretti, i proprietari hanno detto, l'hanno detto in termini di merito, noi li abbiamo trasposti in termini legislativi, facendo l'accoppiamento tra proposta e norma di legge.

Questo può essere fatto, in questi trenta giorni verranno fuori ulteriori cose, ulteriori novità, tra cui può essere fatta un'osservazione sulla opzione zero.

Nella premessa della delibera, c'è già, ad un certo punto vengono richiamate a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle leggi speciali con le direttive della Comunità Europea che dicono ad esempio che nelle aree di esondazione naturale non si possono fare le aree di esondazione artificiale, che poi sarebbe opzione zero, però questo già è un romanzo, io non so quante pagine sono, ma già è un romanzo.

Poi c'è anche un modo per rendere possibile la lettura di una delibera, volendo possiamo scrivere altre 32 pagine, però poi diventa un libro e non so se esplica gli effetti che il Comune vorrebbe nei confronti di chi legge, sta delibera.

Ok?

L'opzione zero è sempre valevole però bisogna dire perché si propone l'opzione zero e farlo presente al comitato.



PRESIDENTE

Ok?

La parola al Consigliere Di Domizio.

DI DOMIZIO

Dato che lo prevedeva e non era previsto, era un modo per sottolineare, ma non è che può fare in modo superficiale, lo deve fare in modo analitico ogni progetto, mi sono letto solo quei passaggi là, quindi prima di fare una scelta devono proprio giustificare in modo concreto, e quindi diciamo è una sottolineatura che dico a te, nelle sedi opportune, di sottolinearla, anche sotto questo profilo.

Non per polemizzare e cose, io volevo dare...

Arch. CHIAVAROLI

No ho capito, io ovviamente che vi devo dire?

Che farò tutto quello che è in mio possesso, cioè che è possibile, sarò disponibile a combattere e fare tutto, però vi voglio avvertire che la nostra funzione è di osservazione, cioè c'è un altro organo collegiale che non è il Consiglio che valuta queste cose.

Senza dire che ovviamente le parti di Cepagatti le porterò e come se le porterò, però sui risultati finali io non è che, so come andrà a finire.

DI DOMIZIO

No ma poi sarà forma di altre osservazioni visto che sono riaperti i termini, speriamo sessanta giorni, anche questo.

Era soltanto per dare, volevo dare lettura di queste quattro righe per rendervi conto che si citava l'operato degli incontri degli Amministratori locali, ho scritto così: "Vista la nota del 13 aprile 2006 in cui il RUP, l'ingegner Vittorio Di Base di richiesta di riavvio delle procedure di VIA.

Considerato l'integrazione dei documenti degli studi effettuati in pari data al procedimento VIA del quale si chiede il riavvio.

Considerato che le suddette integrazioni riguardano elementi sostanziali, scaturiti dalle carenze sottolineate anche dagli Amministratori Locali nei vari incontri richiamati nella stessa nota del RUP.

Considerato inoltre che tale integrazione effettuata il 13 aprile c'è anche lo studio di incidenza ambientale.

Vista la direttiva CEE.

Visto il Decreto Presidente della Repubblica.

Visto il comma, visto l'articolo..

Ritenuto che le modifiche e le integrazioni apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico chiede che si provveda a dare avviso dell'avvenuto deposito delle integrazioni secondo le modalità comma 2 Decreto Legislativo 2006.

Che si riavviano i termini disposti dal comma 4 dal già richiamato articolo, 60 giorni dalla pubblicazione delle integrazioni, al fine di assicurare il rispetto delle normative richiamate in premessa, in modo che chiunque abbia interesse possa prendere visione del progetto."

È soltanto un allegato per dare onore, io vorrei mettere un po' in votazione...

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Di Meo.



DI MEO

Paolo, quello che hai detto, ora ti do la copia, sta tutto scritto qua, tutti i punti che tu hai citato stanno tutti scritto qua.

DI DOMIZIO

Sì, ma come diamo merito a voi che avete fatto gli incontri e vi state ad impegnare, date merito anche a noi che abbiamo presentato queste osservazioni, è ovvio che ci stava, Chiavaroli l'ha vista sul sito che avevamo presentato le osservazioni.

DI MEO

Io non riesco a capire, siamo tutti convinti della proposta che stiamo a deliberare, inserire altra cosa, ripetere quello che già abbiamo dentro obiettivamente mi sembra talmente strano che non riesco a capire a che pro.

DI DOMIZIO

Ma scusa, se uno mette in allegato questa cosa, che cambia di succo?
Va bene, allora mettiamolo a votazione, di allegare questo documento alla delibera.

PRESIDENTE

Scusate, Consigliere Di Domizio, quindi presentate un emendamento da votare?
Presentate?

DI DOMIZIO

Una cosa più sobria, un allegato più che un emendamento, però presentiamo l'emendamento.

PRESIDENTE

No, per votarlo, no...

DI DOMIZIO

Una mozione, questa è una mozione di indirizzo che va a sottolineare il deliberato.

PRESIDENTE

Dite al microfono quello che pensate così rispondiamo un po' tutti.
Come dichiarazione di voto?
Prego.

DI DOMIZIO

Come ho dichiarato nella registrazione precedente nella nota dell'osservazione fatta presso lo Sportello Ambiente come riferimento Paolo Di Domizio e Monica Ciuffi, e condiviso dal Gruppo Insieme per Cepagatti, noi diamo parere favorevole al deliberato perché in qualsiasi modo abbiamo cercato di dare un aiuto e condividiamo in toto quello che ha detto la maggioranza, nessuna polemica e nessuna cosa, si tratta soltanto che ci stiamo facendo la nostra parte anche noi, questo era il succo.

Quindi esprimeremo parere favorevole sulla delibera, fermo restando quella dichiarazione che prima era già registrata, per quanto riguarda la nostra osservazione presentata.



PRESIDENTE

Possiamo procedere con la votazione.

Favorevoli?

Unanimità.

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Unanimità.

Ok, alle ore 10:15 dichiaro la seduta chiusa.

Buona giornata a tutti.

Prof. 67

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Ciuffi Dante Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 02.05.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Cepagatti, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 02.05.2016;

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);


Cepagatti, li 02.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Buccilli Nunzia

E' copia conforme all'originale.

Cepagatti, li 02.05.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Buccilli Nunzia



Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- Il giorno 01/07/2016 alle ore 09:00:26 (+0200) il messaggio con Oggetto "opere di laminazione del fiume Pescara" è stato inviato dal mittente "suap@pec.comune.cepagatti.pe.it" e indirizzato a: via@pec.regione.abruzzo.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec281.20160701090026.15075.09.1.63@pec.aruba.it
Sezione n.1
(text/html; charset=iso-8859-1) Nome file:Allegato senza nome 1(535 bytes)

Sezione n.2
(application/xml; name=daticert.xml) Nome file:daticert.xml(755 bytes)

Sezione n.3
(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:postacert.eml(8 MB)

Sezione n.4
(application/x-pkcs7-signature; name=smime.p7s) Nome file:smime.p7s(2 kB)

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: suap@pec.comune.cepagatti.pe.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:01/07/2016 08:44 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: opere di laminazione del fiume Pescara

Priorità:normale

DELIBERAZIONE CC N 19 DEL 02-05-2016 OPERE LAMINAZIONI.pdf(4875239)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#)[Segna come:Da leggere](#)[Sposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

